



GILDA DEGLI INSEGNANTI

FEDERAZIONE GILDA-UNAMS

Segreteria interprovinciale di Arezzo e Siena

V. Giotto 39 Tel. 0575 403704 fax 298522 cell. 360 336921

E-mail: [gilda.aretzo @ tiscali.it](mailto:gilda.aretzo@tiscali.it)

**ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE INSEGNANTI
DELLE PROVINCE DI AREZZO E SIENA**

* * *

Ai Dirigenti scolastici della Provincia di Arezzo
e p.c. ai Docenti a tempo determinato
Alle RSU D'ISTITUTO
all'ALBO SINDACALE
LORO SEDI

Oggetto: Ferie nei periodi di sospensione delle lezioni - illegittimità.

Al solo fine di prevenire l'insorgenza di contenzioso, nonché nell'ambito dei consueti rapporti di collaborazione tra O.O.S.S. e Amministrazione scolastica, sempre informati ai canoni di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., si fa presente quanto segue:

In data 14 ottobre 2009, le Sezioni unite della Corte di cassazione, in funzione nomofilattica hanno stabilito che: <<I rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato sono regolati esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato>> (cfr. Cass., Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore P. Picone n. 21744 del 14 ottobre 2009).

Tale principio è stato recepito di recente anche dal Legislatore, segnatamente nell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall'art. 54 del D.Lgs. 150/2009 (c.d. decreto Brunetta) che testualmente recita: <<La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro...>>.

Nel contratto di lavoro nulla si rinviene in riferimento ad eventuali obblighi di fruizione delle ferie nei periodi di "sospensione delle lezioni", essendo previsto che tale fruizione possa avvenire solo nei periodi di "sospensione delle attività didattiche".

Conseguentemente, **la disposizione di collocamento in ferie d'ufficio in periodi diversi da quelli di sospensione delle attività è illegittima.**

Tanto si rinviene anche dalla lettura della **relazione illustrativa del disegno di legge di stabilità** elaborata dal Governo, ove a tal fine si legge quanto segue:

“Il DL 95/2012 proibisce il pagamento delle ferie non fruito dai dipendenti pubblici. Nel comparto scuola si presenta però il caso di dipendenti che non possono fruito per intero delle ferie loro spettanti, inclusi i 15 giorni aggiunti dalla presente norma. Infatti il CCNL di riferimento obbliga il personale docente a fruito delle ferie esclusivamente nei periodi di sospensione delle attività didattiche (dal primo luglio al 31 settembre). Mentre detto periodo è sufficiente a consentire la fruizione delle ferie a tutto il personale di ruolo e a quello supplente annuale, ciò non vale per il personale supplente sino al termine delle attività didattiche e breve e saltuario.

Infatti:

- *i supplenti sino al termine delle attività didattiche sono assunti con contratto sino al 30 giugno di ciascun anno scolastico e quindi non hanno a disposizione giorni estivi per le ferie;*
- *i supplenti brevi e saltuari sono assunti per pochi giorni e quindi anche loro nell'impossibilità di fruito anche di un solo giorno di ferie.*

Si ritiene quindi, anche per evitare la probabile soccombenza dell'Amministrazione nelle inevitabili controversie, di consentire la 'monetizzazione' delle ferie al personale di cui sopra.

*Con la medesima norma si modifica però il regime corrente con riguardo alla fruizione delle ferie per il personale docente, stabilendo che **il periodo valido a tal fine sia quello della sospensione delle lezioni anziché delle attività didattiche, di modo che le sospensioni natalizia e pasquale, nonché gli eventuali ponti, e i giorni di sospensione a giugno siano validi per la fruizione delle ferie.**”.*

Ne consegue, che fino all'entrata in vigore della novella, sempre che venga approvata nei termini di cui all'articolo 3, comma 39 nonché della suddetta relazione, **le sospensioni natalizia e pasquale, nonché gli eventuali ponti e i giorni di sospensione a giugno non sono validi ai fini della fruizione delle ferie.**

Per questi motivi la scrivente O.S. invita le S.S.V.V. ad attenersi rigidamente alle disposizioni attualmente in vigore, astenendosi dall'invitare i Docenti a t.d. a fruito di ferie in periodi non utili a tal fine, come per esempio nei giorni feriali compresi nel ponte 01/11/2012-04/11/2012, peraltro in aperto contrasto con le disposizioni contrattuali in vigore.

Distinti saluti

Arezzo, 25 ottobre 2012

Il Coordinatore Provinciale
Prof. Carlo Schiavone

In Allegato:

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009

ART.19 - FERIE, PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO

1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.

2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.

La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.

3. Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.

4. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.

5. Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.lgs. n. 297 del 1994, e che non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata con le modalità di cui al comma 4.

6. Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

7. Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 5, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall'art.15, comma 2.

8. I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

9. Il dipendente di cui al presente articolo ha diritto a tre giorni di permesso retribuito per lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado.

10. Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.

11. I periodi di assenza parzialmente retribuiti di cui al precedente comma 10 non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

12. Il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

13. I permessi di cui ai commi 9 e 12 sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

14. Al personale di cui al presente articolo si applicano le norme relative ai congedi parentali come disciplinati dall'art.12.

15. Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni relative alle gravi patologie, di cui all'art.17, comma 9.